

Comune di Craveggia

Via Roma n.34 - 28852 CRAVEGGIA (VB) - P.IVA 00420840035

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Approvato con delibera Consiliare n. 45 del 30/12/2015

COMUNE DI CRAVEGGIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, art.1, commi 611 e ss
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"
Legge di stabilità 2015

Comune di Craveggia

Via Roma n.34 - 28852 CRAVEGGIA (VB) - P.IVA 00420840035

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Approvato con delibera Consiliare n. 45 del 30/12/2015

I –INTRODUZIONE GENERALE

1. PREMESSA

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. PIANO OPERATIVO E RENDICONTAZIONE

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i **Sindaci** e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica. **La Relazione tecnica è qui allegata quale parte integrante e sostanziale.**

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I **Sindaci** e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Comune di Craveggia

Via Roma n.34 - 28852 CRAVEGGIA (VB) - P.IVA 00420840035

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Approvato con delibera Consiliare n. 45 del 30/12/2015

Tuttavia, la lettera e) del secondo comma dell'art. 42 del TUEL prevede che sia il Consiglio Comunale ad avere competenza di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*".

Per coniugare, quindi, il comma 612 della Legge di Stabilità 2015 con l'art. 42, Lett. e) del TUEL, il Consiglio Comunale approverà il Piano operativo sottoscritto Sindaco comprendente la relazione tecnica elaborata e sottoscritta dal Segretario Comunale in qualità anche di Responsabile del Servizio finanziario.

3. ATTUAZIONE

Approvato il Piano Operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

- (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.
La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
- (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
- (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
- (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
- (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- o le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

Comune di Craveggia

Via Roma n.34 - 28852 CRAVEGGIA (VB) - P.IVA 00420840035

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Approvato con delibera Consiliare n. 45 del 30/12/2015

o le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. FINALITÀ ISTITUZIONALI

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

II – LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

1. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Il Comune di Craveggia partecipa al capitale delle seguenti società:

Ragione/Denominazione sociale della società	Comune sede della società	Codice fiscale	Anno di costituzione	Quota di partecipazione detenuta dal Comune
ACQUA NOVARA VCO S.p.A.	Novara	02078000037	2006	0,0195%
CONSER V.C.O. S.p.A.	Verbania	93024180031	2004	0,5028%
IDRABLU S.p.A.	Domodossola	92001620035	1994	0,270%

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano

2 ALTRE PARTECIPAZIONI E ASSOCIAZIONISMO

Per completezza, si precisa che il comune di Craveggia, oltre a far parte della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola (in corso di liquidazione) e dell'Unione Montana Valle Vigezzo, partecipa inoltre ai seguenti Consorzi:

- CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI
- CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO DEL VERBANO CUSIO OSSOLA - COUB VCO
- CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI
- CONSORZIO DI FILIERA FORESTALE DEL VCO

Comune di Craveggia

Via Roma n.34 - 28852 CRAVEGGIA (VB) - P.IVA 00420840035

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Approvato con delibera Consiliare n. 45 del 30/12/2015

L'adesione alla Comunità Montana, all'Unione Montana e la partecipazione ai Consorzi, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III – IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Per la descrizione e gli elementi valutativi delle società e la loro ricognizione, comprendente la misura di partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere gravante sul bilancio comunale, i rappresentanti con cariche negli organi di governo, i risultati di bilancio relativi agli anni 2012, 2013 e 2014, i compensi ad amministratori con cariche la compagine sociale ed il numero di dipendenti, si rinvia ai paragrafi specifici contenuti nella relazione tecnica del 24/11/2015 a firma del Segretario Comunale in qualità anche di Responsabile del Servizio Finanziario, qui allegata quale parte integrante e sostanziale del presente Piano.

Sulla scorta della citata relazione tecnica il sottoscritto Sindaco propone al Consiglio Comunale quanto segue:

1. ACQUA NOVARA VCO S.P.A.

Non è previsto per il momento nessun onere finanziario diretto dei Soci per il funzionamento della Società.

L'Amministrazione prende atto che la Società risulta essere il gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale Ottimale del Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese. Il servizio è stato affidato in esclusiva ad Acqua Novara – VCO dall'ATO 1 del Piemonte e concerne il ciclo integrato delle acque in tutte le sue fasi. Le attività risultano svolte in conformità Piano di razionalizzazione delle società alle disposizioni in materia (L. 36/94) e rispondono a esigenze d'interesse generale.

Analogamente alle funzioni di bacino del territorio inerente il servizio integrato dei rifiuti, quello idrico integrato deve ritenersi in linea con i dettami delle recenti norme in materia di razionalizzazione delle partecipazioni da parte degli enti locali.

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella Società.

2. CONSERVCO S.P.A.

Questa Amministrazione prende atto che il budget 2015 presentato dall'Amministratore Unico della Società, ed approvato dall'Assemblea del Coub VCO per l'esercizio del controllo analogo, prevede una riduzione media dei costi del 3.8% rispetto al budget 2014, con una economia di spesa di circa € 890.000,00.

La società nel 2015 ha avviato attività di analisi e revisione dei servizi di raccolta prestati ai singoli Comuni, al fine di individuare eventuali ulteriori aree di miglioramento che potrebbero portare ad incrementare i risparmi sopra citati.

Tuttavia l'andamento della società dovrà senz'altro essere monitorato in accordo con gli altri soci, data l'esiguità della quota di partecipazione del Comune di Craveggia (0,5028%). È intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

3. IDRABLU S.P.A.

E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella Società, confermando alla stessa l'affidamento del servizio di gestione del servizio idrico integrato.

Comune di Craveggia

Via Roma n.34 - 28852 CRAVEGGIA (VB) - P.IVA 00420840035

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Approvato con delibera Consiliare n. 45 del 30/12/2015

Si trasmette il presente Piano al Consiglio per l'approvazione ed eventuali ulteriori provvedimenti ai fini della razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Craveggia, 24/11/2015

Il Sindaco
Giovanola Paolo